



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa Presidente

Dott. Giovanni Nappi Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 29 /29-1/2024 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 5 luglio 2024 dalla parte ~~CARMINE DI PIETRO (C.F. ~~DTTCMNI80T03E-13-5-5~~)~~ rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA SGATTONI (c.f. SGTLBT82M66L103K);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti la maggiore esposizione debitoria deriva dal debito residuo per MUTUO FONDIARIO rep. ~~6/7/E~~ e MUTUO ~~6/7/L~~ erogati da ~~BANCA DELLE MARCHE SPA~~ oggi PURPLE SPV SRL per estizione posizione di garante per debiti della ~~DI PIETRO S.R.L.~~. Tale ultima società è ancora attiva ed iscritta al RR.II. ma i finanziamenti erogati sono intestati al ~~D. PIETRO~~ quale consumatore avendo cessato dalla carica di amministratore unico della predetta dal 2009. Lo strumento utilizzato appare ammissibile.



- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. ~~CARMINE DI PIETRO~~ ricorre in proprio quale debitore e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. DI NUCCI JHONNY e datata 13 GIUGNO 2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare la presenza dei seguenti diritti di proprietà su immobili:

LOTTO 1

- Opificio sito alla Contrada Maldari n.snc nel Comune di Villa Santa Maria, con annessi accessori, accensioni e manufatti censito e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16 particella 394 sub 16 – categoria D/1;
- Opificio sito alla Contrada Maldari n.snc nel Comune di Villa Santa Maria, con annessi accessori, accensioni e manufatti censito e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16 particella 394 sub 17 – categoria D/1;
- Corte o resede sito alla Contrada Maldari n.snc nel Comune di Villa Santa Maria distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16 – particella 394 sub 18;
- Magazzino sito alla Contrada Maldari n.snc nel Comune di Villa Santa Maria e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16 – particella n.4128 – categoria C/2;

LOTTO 2

- Appartamento di tipo economico sito alla Via Della Stazione n.79 nel Comune di Quadri, con annessi accessori ed accensioni censito e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8 – particella 465 sub 1 – categoria A/3, vani 4;
- Magazzino e locali di deposito sito alla Via Della Stazione n.63 nel Comune di Quadri, con annessi accessori ed accensioni censito e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8 – particella 465 sub 2 – categoria C/2, piano n.S1, mq.56.

Su detti immobili grava la procedura esecutiva immobiliare n. 42/2020 r.g.e. presso il Tribunale di Lanciano, il delegato alla vendita è l'Avvocato Angela Spoltore.

Gli immobili sono stati valutati dal perito Ing. Nicola Di Loreta, il valore stimato per il LOTTO 1 è pari ad € 138.375,00 per il LOTTO 2 è pari ad € 38.560,00, per un totale di € 176.935,00.

L'asta si è tenuta il 17/04/2024 (Allegato 6) al prezzo indicato di sotto, e dalle informazioni che il debitore mi ha dato gli immobili sono stati aggiudicati entrambi al valore minimo:

LOTTO 1

Prezzo base d'asta: Euro 78.000,00

Offerta minima: Euro 58.500,00



LOTTO 2

Prezzo base d'asta: Euro 22.000,00

Offerta minima: Euro 16.500,00

Anche le visure PRA denunciano la presenza dei seguenti beni mobili registrati:

Ispezioni ACI				
Pag Visura	Targa	Data Atto di Acquisto	Prezzo del Veicolo	
1	CH260334	27/02/2023	726,00 €	
2	VT341371	01/04/2005	3.750,00 €	
3	BJ921JF	09/06/2006	7.000,00 €	PROVVEDIAMNTO DI FERMO AMMINISTRATIVO
6	FR420258	01/04/2005	2.700,00 €	
7	AZ694FY	06/05/2004	1.000,00 €	
9	BZ391298	12/02/2007	1.100,00 €	
10	CH286823	23/09/2008	240,00 €	
11	BF792MZ	08/11/2005	1.326,00 €	
12	PE290086	01/12/2005	4.926,00 €	
13	AF900MM	05/10/2005	1.650,00 €	
			24.418,00 €	

Dal Registro delle Imprese risulta che il Sig. ~~DIPITRUCK~~ detiene partecipazioni nelle seguenti società per le quali è anche amministratore unico (allegato 8 e 9):

- ~~DIPITRUCK SOCIETA' SRLS~~ - C.F. ~~02413010696~~ data inizio 16/10/2012 – 10% possesso
 - ~~ALFONPARAZIONI DI PIETRO CARVINI SRLS~~ - C.F. ~~02756130690~~ data inizio 19/02/2022 – 20%
- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

Prog.	Creditore	Pec Creditore	Privilegiato	Ipotecario	Chirografario	Totali
1	Agenzia Entrate Dir.Prov Chieti					
2	Ag. Entrate e Riscossione	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenzia.riscossione.gov.it	69.325,00 €		113.401,83 €	182.726,83 €
3	Banca d'Italia					
4	Camera di Commercio	cciaa@pec.chpe.camcom.it			600,00 €	600,00 €
5	Crif Bologna					
6	Inail	ABRUZZO@INAIL.IT.PEC				
7	Inps	direzione.provinciale.chieti	665,51 €		1,55 €	667,06 €
8	Ispettorato del lavoro					
9	Provincia di Chieti					
10	PURPLE SVP SRL	marco.pesenti@milano.pecavocati.it.		672.115,15 €		672.115,15 €
11	SOGET SPA	contenzioso.sogetspa@pec.it	6.420,40 €	35.154,91 €	9.762,41 €	51.337,72 €
12	ROSCINI VEICOLI	rosciniveicoli@comunicapec.it			125.664,13 €	125.664,13 €
13	EUROLOR SRL	eurocolor@pecimprese.it			2.987,00 €	2.987,00 €
14	CCOPCREDITO	nuzzodimichelangelosto@pec.ordineavvocati.chieti.it			76.225,73 €	76.225,73 €
			76.410,91 €	707.270,06 €	328.642,65 €	1.112.323,62 €



per totale debito complessivo di circa 1.100.000,00 euro oltre :

- compensi e spese in prededuzione ex art 6 CCI da considerare tali unicamente quelle per compenso OCC, dott. DI NUCCI JHONNY per euro 4880,00 lordi;
- art 2770 c.c. spese e compensi azione esecutiva (compenso delegato, custode, compenso avvocato precedente e spese)
- PRIVILEGIATI secondo l'ordine di graduazione dei privilegi tra cui, ex art 2751 bic n. 2 c.c. compensi avvocato SGATTONI e compensi dott. PAOLUCCI

Sul punto corre l'obbligo di rammentare il principio di priorità assoluta vigente per le procedure liquidatorie con il conseguente pagamento integrale dei creditori di grado anteriore prima della soddisfazione di quelli di grado deteriore.

Quanto al compenso OCC, a norma dell'articolo 275 comma 3 CCI applicabile ratione temporis, esso verrà liquidato dal GD terminata l'esecuzione a seguito della approvazione del rendiconto, in uno con la liquidazione del compenso del medesimo professionista nominato liquidatore per le prestazioni svolte in ragione di tale nomina ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

Le spese mensili medie andranno calcolate su n. 2 componenti considerando il reddito annuo del ricorrente e procedendo alla determinazione delle utilità mensili rilevanti ai sensi dell'articolo 283 comma 2 CCI

PQM

Ritenuto che, in considerazione del rapporto tra attivo e passivo, il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, le poste patrimoniali, reddito e posta patrimoniale rappresentata dai beni immobili – vi è uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese



necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati (n. 1) utilizzati per le esigenze di vita quotidiane deve essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio. Soltanto nel caso in cui i beni mobili registrati predetti risultino utili per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura) potendo autorizzare, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, ove ne sussistano gravi ragioni (in quanto impiegati per il sostentamento del nucleo familiare), nelle more della liquidazione, all'uso del veicolo indicandone uno tra quelli in visura PRA intestati al ricorrente;

ritenuto che anche il bene immobile occupato per esigenza abitativa, ove di proprietà, può continuare ad essere utilizzato solo previa istanza e fino alla sua liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

- 1) **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio di ~~CARMINE DI~~
~~PETRO (C.I. DPT CMN 801137113)~~ nato il ~~03/12/1965~~ Lanciano (CH), e residente in Via
~~Comoda Lanciano 5~~ Villa Santa Maria (CH), CAP 66047;



- 2) **nomina** il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
- 3) **nomina** il liquidatore nella persona del dott. JHONNY DI NUCCI nato a Lanciano (Ch) il 17/06/1973, con studio in Paglieta (Ch) Contrada Sinaglia, 18/D, mobile 333/8898849, PEC: studiodinucci@certificazioneposta.it, iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Lanciano (Ch) al n. 171/a. nonché all'ALBO GESTORI CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione da emettersi per continuare ad occupare la casa di abitazione e per l'uso di uno dei beni mobili registrati sino alla liquidazione;
- 7) rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, **nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ~~DEBITORE CARMINI~~**;
- 9) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI ;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 30.09.2024

Il Presidente f.f.
dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

